



Roma, 3 aprile 2014

prot. 839

Ai Sigg.ri
Presidenti delle Società
affiliate FIR

Ai Presidenti dei C.R. FIR

LORO SEDI

trasmessa via e-mail

oggetto: Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 recante “Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

Caro Presidente,

desidero richiamare la Sua attenzione sull’urgente necessità di adeguarsi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo in oggetto e, in particolare, a quanto disposto dal contenuto del vigente art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in base al quale il soggetto che intenda, a qualunque titolo, impiegare persone che abbiano contatti diretti e regolari con minori, per lo svolgimento di attività sia professionali che dilettantistiche, deve preventivamente richiedere alle stesse la presentazione del certificato penale, al fine di verificare che, in capo ai soggetti impiegati, non sussistano condanne per i reati di cui agli artt.. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 600-undicies del codice penale, in materia di tutela dei minori. Copia di detto certificato deve essere conservato agli atti della Società.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaristica e, pertanto, tutte le società sportive o dilettantistiche che svolgono, a mezzo di dipendenti o di volontari, attività rivolte ai minori sono chiamate al rispetto della normativa.

La disciplina non prevede alcun regime transitorio e, dunque, entrerà in vigore il prossimo 6 aprile 2014.

Pertanto, in attesa che gli uffici competenti del Coni – già attivatisi con le istituzioni competenti - forniscano alle Federazioni Sportive Nazionali ulteriori e più specifiche indicazioni circa le modalità applicative di tale normativa, La invito ad adempiere - a partire dalla data di entrata in vigore del sopra richiamato decreto - alle prescrizioni di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002 così come indicate all’art. 2 del Decreto Lgl. 4/3/2014 e richiamate in questa lettera circolare.



Le suggerisco, inoltre, considerata la corposa mole di richieste che perverranno agli uffici dell'amministrazione statale preposti al rilascio dei suddetti certificati penali, di attivarsi fin da ora per adempiere nel più breve tempo alle prescrizioni del decreto in oggetto.

Mi corre l'obbligo di evidenziare, infatti, che il datore di lavoro, o comunque il soggetto che non ottempera alla disposizione di cui sopra, è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Per ogni ulteriore chiarimento, potrà contattare l'Ufficio Affari Legali FIR (affari legali@federugby.it).

RingraziandoLa l'attenzione e garantendole il massimo impegno della Federazione a tenerLa aggiornata sugli eventuali sviluppi della questione, Le invio cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE
Claudio Perruzza